

Regolamento

degli affidamenti sottosoglia, delle fasce contrattuali,
degli elenchi di operatori economici e delle indagini
mercato

Sommario

Titolo I – I principi.....	2
Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 – L'affidamento di lavori e opere pubbliche.....	2
Articolo 3 – L'affidamento di forniture e servizi	2
Articolo 4 – Principio della rotazione	3
Articolo 5 – Fasce contrattuali.....	3
Titolo II – Le procedure selettive	4
Articolo 6 – L'affidamento diretto	4
Articolo 7 – La procedura negoziata	4
Articolo 8 – I criteri di scelta degli operatori da invitare	5
Articolo 9 – Garanzie.....	5
Articolo 10 – Contratto.....	6
Titolo III – Elenchi e indagini di mercato	6
Articolo 11 – Avvio del procedimento.....	6
Articolo 12 – Avviso di formulazione di un elenco	6
Articolo 13 – Richiesta di adesione.....	7
Articolo 14 – Verifica delle domande.....	7
Articolo 15 – Approvazione e pubblicazione.....	7
Articolo 16 – Revisione annuale dell'elenco	8
Articolo 17 – Indagini di mercato.....	8
Articolo 18 – Avviso di indagine di mercato	8
Titolo VI – Norme finali.....	9
Articolo 19 – Trattamento e tutela dei dati personali	9
Articolo 20 – Trasparenza.....	9
Articolo 21 – Rinvio dinamico	9
Articolo 22 – Entrata in vigore.....	9

Titolo I – I principi

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento intende completare e specificare la disciplina degli affidamenti di appalti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, per i quali non sussiste alcun interesse transfrontaliero certo, di cui al Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e al relativo Allegato II.1.

Articolo 2 – L'affidamento di lavori e opere pubbliche

1. L'ente, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, provvede all'affidamento dei contratti di appalto di esecuzione di lavori ed opere pubbliche, di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, secondo la disciplina semplificata del Codice dei contratti pubblici, pertanto, con le seguenti modalità:

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, affidamento diretto anche senza consultare più operatori economici, ma assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori anche individuati tra gli iscritti in elenchi formulati ai sensi del presente;
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, procedura negoziata senza bando, consultando preventivamente almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi formulati ai sensi del presente;
- per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 euro e fino alla soglia di rilievo europeo, procedura negoziata senza bando, consultando preventivamente almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi formulati ai sensi del presente.

Articolo 3 – L'affidamento di forniture e servizi

1. L'ente, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, provvede all'affidamento dei contratti di appalto di esecuzione di servizi e forniture, di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, secondo la disciplina semplificata del Codice dei contratti pubblici, pertanto, con le seguenti modalità:

- per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, affidamento diretto anche senza consultare più operatori economici, ma assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi formulati ai sensi del presente;

- per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilievo europeo, procedura negoziata senza bando, consultando preventivamente almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi formulati ai sensi del presente.

Articolo 4 – Principio della rotazione

1. È vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente, laddove il nuovo affidamento abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi del contratto già in essere e prossimo alla scadenza.

2. Non è obbligatorio applicare il principio della rotazione:

- nel caso di affidamenti diretti di valore inferiore ai 5.000 euro;
- per le procedure negoziate, se l'indagine di mercato preliminare è effettuata senza porre limiti al numero di operatori da invitare;
- in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa;
- per l'affidamento dei servizi alla persona, come sancito dall'art. 128 co. 8 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 5 – Fasce contrattuali

1. A norma dell'art. 49 co. 3 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti sono ripartiti in fasce in base al valore economico.

2. Sono previste le fasce seguenti:

a) Lavori e opere pubbliche:

- contratti di valore inferiore a 40.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.500.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 2.500.000 euro e inferiore a soglia di rilevanza europea.

a) Forniture di beni e prestazioni di servizi:

- contratti di valore inferiore a 20.000 euro;

- contratti di valore pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 80.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 80.000 euro e inferiore a 140.000 euro;
- contratti di valore pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea.

3. Il divieto di nuovo affidamento, secondo il principio della rotazione, si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Titolo II – Le procedure selettive

Articolo 6 – L'affidamento diretto

1. Quando si procede con affidamento diretto, la determinazione a contrattare individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, laddove siano stati richiesti, i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. L'affidamento diretto è contraddistinto da informalità e dalla possibilità, riservata alla stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele.
3. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa di due o più operatori rappresenta comunque una *best practice*.
4. Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione dell'aggiudicatario. Nel caso di affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, si provvede a verificare una dichiarazione ogni tre affidamenti.

Articolo 7 – La procedura negoziata

1. La procedura negoziata è avviata con determinazione a contrattare con la quale la stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta degli operatori economici da invitare secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente, il criterio di aggiudicazione.
2. Sul sito dell'ente è pubblicato un avviso con il quale si rende noto l'avvio della procedura negoziata.
3. La procedura negoziata è aggiudicata applicando il criterio del prezzo più basso, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le fattispecie contrattuali elencate dall'art. 108 co. 2 del Codice dei contratti pubblici.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il RUP svolge l'esame delle offerte economiche e redige la graduatoria. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

5. La stazione appaltante verifica i requisiti dell'aggiudicatario, quindi procede all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
6. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, che reca l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato sul sito web dell'ente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC.

Articolo 8 – I criteri di scelta degli operatori da invitare

1. Per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, avvalendosi di elenchi o previa indagine di mercato, non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale.
2. Il sorteggio o altri metodi di casuali di estrazione degli operatori economici sono consentiti solo in casi eccezionali, in cui il ricorso a criteri oggettivi sia impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere evidenziate nella determina a contrattare e nell'avviso di avvio dell'indagine.
3. Per favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese e delle nuove imprese al mercato degli appalti pubblici, per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, si applicano i seguenti criteri (in ordine decrescente di rilevanza):
 1. età media dei titolari e degli amministratori con poteri di rappresentanza, inferiore ai 35 anni;
 2. iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA, non precedente all'anno 2020;
 3. fatturato annuo non superiore a 5 milioni;
 4. numero medio di dipendenti, degli ultimi tre esercizi, inferiore o uguale a 15;
 5. infine, nel caso due o più imprese siano in condizioni di parità dopo l'applicazione dei 4 criteri precedenti, estrazione a sorte.

Articolo 9 – Garanzie

1. La stazione appaltante, di norma, non chiede garanzie provvisorie agli operatori economici per partecipare alle selezioni.
2. Solo nel caso delle procedure negoziate, la stazione appaltante, considerate tipologia e specificità della singola procedura, se ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta può imporre una garanzia provvisoria di valore non superiore all'1% dell'importo stimato dell'affidamento. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre.
3. In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Se richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Articolo 10 – Contratto

1. Al termine della procedura di selezione dell'aggiudicatario, anche se affidamento diretto, è stipulato il contratto in forma scritta.
2. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità:
 - in forma pubblica amministrativa digitale, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
 - in forma pubblica digitale a cura di un notaio;
 - mediante scrittura privata, se il valore del contratto non supera i 100.000 euro.
3. Nel caso di procedura negoziata e per gli affidamenti diretti di contratti di valore non superiore a 100.000 euro, è possibile stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Titolo III – Elenchi e indagini di mercato

Articolo 11 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento di formulazione di un elenco o di svolgimento di una indagine mercato esplorativa è avviato dal dirigente con determina a contrattare.
2. La determinazione, oltre a quanto previsto dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), reca:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - i criteri per individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata in esito all'indagine o alla consultazione degli elenchi;
 - infine, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

Articolo 12 – Avviso di formulazione di un elenco

1. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti pubblicando un avviso sul sito web dell'ente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC.
2. I contenuti minimi dell'avviso sono:

- la volontà di costituire un elenco di soggetti dal quale potranno essere tratti gli operatori da invitare;
- le categorie e le eventuali fasce di importo in cui si suddivide l'elenco;
- i requisiti di carattere generale, gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle successive procedure negoziate.

3. Il periodo minimo di pubblicazione dell'avviso è fisato in 15 giorni. In ogni caso, il dirigente procedente, volendo assicurare la massima pubblicità dell'avviso, ne può disporre la pubblicazione per un periodo più lungo, assicurando che l'elenco sia aperto ad ogni impresa che abbia i requisiti richiesti.

Articolo 13 – Richiesta di adesione

1. L'operatore economico può chiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
2. L'operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, secondo il DPR 445/2000 e smi, anche attraverso formulari standard allegati all'avviso.
3. Nel caso di lavori, il possesso dell'attestato di qualificazione SOA, adeguata per fascia e categoria, è sempre sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. In tale ipotesi, l'impresa non deve produrre altra documentazione.

Articolo 14 – Verifica delle domande

1. L'ente procede alla valutazione delle domande di iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione.
2. Il dirigente procedente ha la possibilità di stabilire un termine maggiore, ma non superiore a 90 giorni, in funzione del numero elevato di istanze pervenute.
3. Il mancato diniego, entro il termine prescritto, equivale ad accoglimento dell'istanza.

Articolo 15 – Approvazione e pubblicazione

1. Gli elenchi, non appena costituiti con determinazione del dirigente procedente, sono pubblicati sul sito web dell'ente.

Articolo 16 – Revisione annuale dell’elenco

4. L’iscrizione degli operatori economici agli elenchi è consentita senza limitazioni temporali.
5. Annualmente si provvede alla revisione degli elenchi. L’ente provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, ovvero alla loro collocazione in altra sezione dell’elenco (ad esempio, una fascia inferiore).
6. L’ente provvede a cancellare dall’elenco gli operatori che non abbiano presentato nessuna offerta nonostante siano stati invitati almeno tre volte nel biennio precedente.
7. Terminata la fase di revisione, l’elenco rinnovato e approvato viene pubblicato sul sito web dell’ente.

Articolo 17 – Indagini di mercato

1. L’indagine di mercato è riferita ad un singolo contratto essendo preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione di un certo affidamento.
2. L’indagine di mercato non ingenera mai negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. Le indagini sono svolte secondo modalità ritenute più convenienti dal dirigente procedente, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche consultando i cataloghi dei mercati elettronici o gli elenchi di cui agli articoli precedenti.

Articolo 18 – Avviso di indagine di mercato

1. Per svolgere un’indagine di mercato è necessario pubblicare un avviso sul sito web dell’ente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC.
2. La durata della pubblicazione, fissata in ragione della rilevanza del contratto, non può essere inferiore ai 15 giorni. Per ragioni di urgenza, non imputabili alla stazione appaltante, il termine è comprimibile fino a 5 giorni.
3. L’avviso, con il quale si dà avvio all’indagine del mercato, indica:
 - il valore dell’affidamento e gli altri elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
 - il numero minimo, ed eventualmente massimo, di operatori che saranno invitati alla procedura; nel caso sia previsto un numero massimo, l’avviso indica i criteri utilizzati per la scelta degli operatori;
 - i criteri di aggiudicazione della successiva procedura.

4. Il risultato dell'indagine è formalizzato e reso noto omettendo le informazioni che potrebbero danneggiare gli operatori sul mercato e, comunque, nel rispetto delle previsioni in materia di accesso agli atti e riservatezza secondo l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Titolo VI – Norme finali

Articolo 19 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. È sempre vietata la pubblicazione e la divulgazione dei dati delle persone fisiche che direttamente o indirettamente partecipano ai procedimenti selettivi oggetto del presente.
2. Il trattamento dei dati delle persone fisiche che, in rappresentanza di operatori economici, partecipano ai procedimenti selettivi oggetto del presente, avviene esclusivamente per svolgere le funzioni istituzionali e le attività di interesse generale della stazione appaltante.

Articolo 20 – Trasparenza

1. Tutti gli atti e le decisioni inerenti ai procedimenti di selezione degli operatori economici sono oggetto della massima trasparenza.
2. Gli atti e le decisioni sono resi noti e divulgati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, in Amministrazione trasparente, e quando previsto dalla legge nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC.
3. È ammesso l'uso di ogni altro canale informativo ritenuto utile, compresi i social media.

Articolo 21 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale, in Amministrazione trasparente, sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente abroga e sostituisce ogni precedente disposizione disciplinante forme di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo.